

SENTENZA SU RICORSO N. 8/2018-2019 PROPOSTO DALLA A. DIL. PALL PREGNANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 2305 del 21.02.2019 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 508.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia,

visto il ricorso proposto dalla proposto dalla A. Dil. Pall. Pregana avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 2305 del 21.02.2019 del Giudice Sportivo Regionale n. 508, con il quale è stata comminata la sanzione della inibizione determinata dal 21/02/2019 al 22/04/2019 di Roberto Miccoli per comportamenti non regolamentari espressi platealmente e/o in modo violento, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara e per comportamento irrispettoso nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per proteste avverso decisioni arbitrali e per atti di violenza nei confronti degli arbitri qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri (art. 35,1c RG, art. 33,3/1a RG, art. 32,1a RG Verso UDC, art. 33,1/2° RG Verso UDC, art. 33,1/1b RG Verso UDC) Comportamenti tenuti a fine partita.

Per la ricorrente è presente personalmente il sig. Roberto Miccoli che dichiara di non aver preso visione del referto arbitrale.

Il tesserato contesta di aver tenuto qualsiasi comportamento offensivo e irrispettoso durante la gara, ammette l'addebito contestatogli a fine partita specificando di essere stato pesantemente provocato e insultato e contesta che il refertista abbia battuto la testa.

La Corte si riserva.

Esaminata e discussa l'impugnazione proposta, rilevato che non sono stati specificati i motivi del ricorso, che non è stata presentata la memoria integrativa, che il sig. Miccoli non era munito di delega del legale rappresentante della Società e pertanto la presenza all'udienza per la discussione del ricorso deve ritenersi inammissibile. Tali questioni costituiscono una pregiudiziale e impediscono a questa Corte di esaminare il merito del ricorso.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e lo rigetta, disponendo l'incameramento del contributo.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia